



Federazione
Motociclistica
Italiana

Organi di Giustizia

Proc. n° 21/26

Dec. n° 22/26

Il giorno 8 ottobre 2026, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art. 76.1*

R.d.G., il 30 settembre 2026 nei confronti di:

DI MARIA Salvatore, nato *omissis*, tesserato F.M.I. 2026 con il M.C.
“CENTAUROMENIUM” (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n.
26099067;

incolpato di:

“violazione dell’art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, domenica 20 settembre 2026, presso il “campo base” in piazza Malta a Marina di Ragusa, durante le operazioni di iscrizione al motoraduno, il Presidente del M.C. “Centauromenium”, **Salvatore Di Maria**, ha contestato la richiesta di esibire il proprio documento di identità, oltre alla tessera F.M.I. così come previsto dal regolamento. A seguito di tale richiesta da parte del Direttore di Gara, il predetto Di Maria avrebbe reagito con **toni accesi e frasi ritenute minacciose**, tra cui *“ora ti sistemo io”*. Successivamente, allontanatosi dalla postazione, avrebbe rivolto pubblicamente al Direttore di Gara **ripetute espressioni offensive**, tra cui “coglione”, arrivando ad esclamare urlando: *“quel coglione di Direttore si permette di chiedermi il documento, ora lo rovino”*, mantenendo, inoltre, nei suoi confronti e verso il ruolo da questi ricoperto, il medesimo atteggiamento irrispettoso.”

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art.* 76.1 R.d.G., trasmessa in data 30.09.2026 dalla Procura Federale;
- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare la proposta di sanzione del commissario di gara preposto alla manifestazione cod. NAZTU078, denominata “1° Motoraduno Nazionale CURVE & GUSTO”, svoltasi dal 19 al

20 settembre 2026 a Marina di Ragusa (RG); il rapporto del Direttore di Gara acquisito dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G. - la data della decisione per il giorno 8.10.2026, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire eventuali memorie difensive e documenti entro il giorno 7.10.2026.

Detta facoltà è stata esercitata dall'incolpato che ha fatto pervenire memoria difensiva.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale, ritenuta la propria competenza ex art. 72 RdG sui fatti di cui alla segnalazione,

OSSERVA

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione ex art. 76 R.d.G. del Procuratore Federale denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato ex art. 1 del Rd.G., per il comportamento tenuto domenica 20 settembre 2026, presso il “campo base” in piazza Malta a Marina di Ragusa, durante le operazioni di iscrizione al motoraduno.

La vicenda all'esame di questo G.S.N. può essere ricostruita nei seguenti termini, sulla scorta degli atti allegati alla segnalazione.

Risulta, invero, dalla segnalazione, che domenica 20 settembre 2026, presso il “campo base” in piazza Malta a Marina di Ragusa, durante le operazioni di iscrizione al motoraduno, il Presidente del M.C. “Centauromenium”, **Di Maria**

Salvatore, alla giusta richiesta dell'ufficiale di gara di esibire il proprio documento di identità per la verifica, oltre alla tessera F.M.I. così come previsto dal regolamento, il predetto Di Maria avrebbe reagito con **toni accesi e frasi ritenute minacciose**, tra cui *“ora ti sistemo io”*. Successivamente, allontanatosi dalla postazione, avrebbe rivolto pubblicamente al Direttore di Gara **ripetute espressioni offensive**, tra cui *“coglione”*, arrivando ad esclamare urlando: *“quel coglione di Direttore si permette di chiedermi il documento, ora lo rovino”*, mantenendo, inoltre, nei suoi confronti e verso il ruolo da questi ricoperto, il medesimo atteggiamento irrispettoso.”

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della citata manifestazione sportiva, sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che pertanto sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato in merito alle condotte oggetto di contestazione della Procura Federale. Ciò tuttavia nella memoria difensiva pervenuta in data 7.10.26 l'incolpato fornisce una ricostruzione dei fatti suscettibile di valutazione positiva, inoltre in ogni caso formula delle scuse sia alla FMI che all'ufficiale di Gara, elemento apprezzabile da questo GSN anche in considerazione della funzione ricoperta di presidente di motoclub dal Di Maria.

Ciò posto, provata la violazione di cui al capo di incolpazione, si ritiene raggiunta la responsabilità disciplinare dell'incolpato che conduce all'applicazione nei suoi confronti della sanzione non inibitoria disposta dall'**art.**

23 del RdG ammonizione con diffida con espresso invito ad astenersi per l'avvenire dal commettere altre infrazioni.

La predetta sanzione è stata determinata tenuto conto delle modalità, del ruolo rivestito di presidente di motoclub, ma anche della incensuratezza del Di Maria Salvatore (non risultando precedenti a suo stesso carico) e dall'ammissione dei fatti con relative scuse per FMI e direttore di gara.

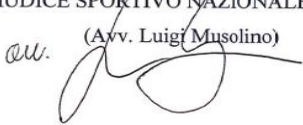
P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 23, ed 80 del R.d.G., dichiara:

DI MARIA Salvatore, nato *omissis*, tesserato F.M.I. 2026 con il M.C. "CENTAUROMENIUM" (del quale è il PRESIDENTE), con tessera n. 26099067, **responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 R.d.G. la sanzione dell'ammonizione con diffida, con espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.**

Depositata l'8 ottobre 2026

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Luigi Musolino)


Si comunichi, a cura della Segreteria Organi di Giustizia, a

Di Maria Salvatore;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Procuratore Federale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Settore Tecnico Sportivo;

Ufficio Tesseramento;

Moto Club “Centauromenium”;

Co.re. Sicilia;

Ufficio Comunicazione F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.